

2357ter. Disciplina delle proprie azioni.

— Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni; l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea [2357quater].

Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.

2357quater. Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni. — Salvo quanto previsto dall'articolo 2357ter, secondo comma (1), la società non può sottoscrivere azioni proprie.

Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.

(1) Le parole «secondo comma» così sostituiscono le precedenti «comma secondo» ex art. 5, d.lgs. 6-2-2004, n. 37 (Correttivo riforma delle società).

2358. Altre operazioni sulle proprie azioni. (1) — La società non può, direttamente o in-

direttamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo.

Tali operazioni sono preventivamente autorizzate dall'assemblea straordinaria.

Gli amministratori della società predispongono una relazione che illustri, sotto il profilo giuridico ed economico, l'operazione, descrivendone le condizioni, evidenziando le ragioni e gli obiettivi imprenditoriali che la giustificano, lo specifico interesse che l'operazione presenta per la società, i rischi che essa comporta per la liquidità e la solvibilità della società ed indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni. Nella relazione gli amministratori attestano altresì che l'operazione ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento, e che il merito di credito della controparte è stato debitamente valutato. La relazione è depositata presso la sede della società durante i trenta giorni che precedono l'assemblea. Il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione degli amministratori, è depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese.

In deroga all'articolo 2357ter, quando le somme o le garanzie fornite ai sensi del presente articolo sono utilizzate per l'acquisto di azioni detenute dalla società ai sensi dell'articolo 2357 e 2357bis l'assemblea straordinaria autorizza gli amministratori a disporre di tali azioni con la delibera di cui al secondo comma. Il prezzo di acquisto delle azioni è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 2437ter, secondo comma. Nel caso di azioni negoziate in un mercato regolamentato il prezzo di acquisto è pari almeno al prezzo medio ponderato al quale le azioni sono state negoziate nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Qualora la società accordi prestiti o fornisca garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie a singoli amministratori della società o della controllante o alla stessa controllante ovvero a terzi che agiscono in nome proprio e per conto dei predetti soggetti, la relazione di cui al terzo comma attesta altresì che l'operazione realizza al meglio l'interesse della società.

L'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, tenuto conto anche dell'eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell'articolo 2357. Una riserva indisponibile pari all'importo complessivo delle somme impiegate e delle garanzie fornite è iscritta al passivo del bilancio.

La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.

Salvo quanto previsto dal comma sesto, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate.

Resta salvo quanto previsto dagli articoli 2391bis e 2501bis.

(1) Art. così sostituito ex d.lgs. 4-8-2008, n. 142 (*Attuazione della dir. 2006/68/CE*) (art. 1, c. 4).

2359. Società controllate e società collegate. (1) — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati [2497sexies] (2).

(1) Cfr. art. 7, l. 10-10-1990, n. 287 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*); art. 37, d.lgs. 9-4-1991,

n. 127 (*Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati*); artt. 93 e 120, d.lgs. 24-2-1998, n. 58 (*T.U. intermediazione finanziaria*); art. 72, d.lgs. 7-9-2005, n. 209 (*Codice delle assicurazioni private*).

(2) Le parole «in mercati regolamentati» così sostituiscono le precedenti «in borsa» ex art. 8, d.lgs. 28-12-2004, n. 310 (*Nuovo correttivo riforma delle società*).

2359bis. Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate. (1) — La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate (2).

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357.

In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla medesima società controllante e dalle società da essa controllate [2359quater].

Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona [2359ter].

(1) Cfr. art. 26, d.lgs. 9-4-1991, n. 127 (*Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati*); artt. 121 e 132, d.lgs. 24-2-1998, n. 58 (*T.U. intermediazione finanziaria*).

(2) V. nota (2) sub art. 2357.

2359ter. Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante.

— Le azioni o quote acquistate in violazione dell'articolo 2359bis devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto.

In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento

e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437ter e 2437quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma [2359quater].

2359quater. Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante. — Le limitazioni dell'articolo 2359bis non si applicano quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma dell'articolo 2357bis.

Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo comma dell'articolo 2359bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro tre anni dall'acquisto. Si applica il secondo comma dell'articolo 2359ter.

Se il limite indicato dal terzo comma dell'articolo 2359bis è superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i criteri indicati dagli articoli 2437ter e 2437quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

2359quinquies. Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante. — La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.

Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.

Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della società controllante è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori

della società controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.

2360. Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni. (1) — È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

(1) Cfr. art. 121, d.lgs. 24-2-1998, n. 58 (*T.U. intermediazione finanziaria*).

2361. Partecipazioni. (1) — L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto.

L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio [disp. att. 111duodecies].

(1) Cfr. art. 20, d.lgs. 1-9-1993, n. 385 (*T.U. banca*); artt. 120 e 121, d.lgs. 24-2-1998, n. 58 (*T.U. intermediazione finanziaria*).

2362. Unico azionista. — Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato (1) di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio [2325; disp.att. 223duodecies; 223viciesbis].

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori non devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.

I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

(1) Le parole «*lo Stato*» sono state inserite, ex art. 5, d.lgs. 6-2-2004, n. 37 (*Correttivo riforma delle società*).

Sezione VI Dell'assemblea

2363. Luogo di convocazione dell'assemblea. — L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria [2364, 2364bis, 2365, 2368, 2370, 2479].

2364. Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza. — Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (1);
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero (2) quando lo richiedono particolari esigenze relative alla

struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione [2364bis] (3).

(1) Le parole «*incaricato di effettuare la revisione legale dei conti*» così sostituiscono le precedenti «*al quale è demandato il controllo contabile*» ex art. 37, c. 3, d.lgs. 27-1-2010, n. 39 (*Riforma della revisione legale*).

(2) La parola «*ovvero*» così sostituisce la precedente «*e*» ex art. 9, d.lgs. 28-12-2004, n. 310 (*Nuovo correttivo riforma delle società*).

(3) Cfr. art. 92, d.lgs. 7-9-2005, n. 209 (*Codice delle assicurazioni private*).

2364bis. Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza. (1) — Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria [2409quater, 2409duodecies, 2409terdecies, 2409quaterdecies]:

- 1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
- 2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;
- 3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
- 4) delibera sulla distribuzione degli utili [2433];
- 5) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (2).

Si applica il secondo comma dell'articolo 2364.

(1) Cfr. art. 159, d.lgs. 24-2-1998, n. 58 (*T.U. intermediazione finanziaria*).

(2) Le parole «*il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti*» così sostituiscono le precedenti «*il revisore*» ex art. 37, c. 4, d.lgs. 27-1-2010, n. 39 (*Riforma della revisione legale*).

2365. Assemblea straordinaria. (1) — L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza [l.f. 152, 161, 214].

Fermo quanto disposto dagli articoli 2420ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505bis, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione

di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436 [disp.att. 223bis].

(1) Cfr. art. 17, c. 5, d.lgs. 24-6-1998, n. 213 (*Introduzione dell'euro*).

2366. Formalità per la convocazione. —

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea (1) è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare [2374, 2393].

L'avviso deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea; se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (2). Per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali (3) (4).

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, (5) l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

(1) Le parole da «*Salvo*» a «*l'assemblea*» così sostituiscono le precedenti «*L'assemblea*» ex art. 1, c. 1, lett. a), d.lgs. 27-1-2010, n. 27 (*Diritti degli azionisti di società quotate*); le nuove disposizioni «*si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010*» (art. 7, d.lgs. cit.).

(2) Il periodo da «*se i quotidiani*» a «*Gazzetta Ufficiale*» è stato inserito ex art. 5, d.lgs. 6-2-2004, n. 37 (*Correttivo riforma delle società*).

(3) Periodo aggiunto ex art. 1, c. 1, lett. b), d.lgs. 27/2010 cit.

(4) Cfr. artt. 46, 126 e 126bis, d.lgs. 24-2-1998, n. 58 (*T.U. intermediazione finanziaria*).

(5) Le parole «*previste per la convocazione*» così sostituiscono la precedente «*suddette*» ex art. 1, c. 1, lett. c), d.lgs. 27/2010 cit.

2367. Convocazione su richiesta di soci. —

Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre (1) o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla (2).

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

(1) Le parole da «*almeno*» a «*nelle altre*» così sostituiscono le precedenti «*almeno il decimo del capitale sociale*» ex art. 1, c. 2, d.lgs. 27-1-2010, n. 27 (*Diritti degli azionisti di società quotate*); per l'applicazione, v. nota (1) sub art. 2366.

(2) Cfr. art. 33, d.lgs. 17-1-2003, n. 5 (*Procedimenti in materia di diritto societario*) nonché artt. 54 c. 5-6, e 60, l. 18-6-2009, n. 69 (*Riforma del processo civile*).

2368. Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni. (1) — L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata (2) almeno la metà del capitale socia-

le, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di [tanti soci che rappresentano] (3) più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata (2) almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea [disp.att. 223bis].

Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto (4) di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione [2377].

(1) Cfr. artt. 46, 126, 126bis e 145, d.lgs. 24-2-1998, n. 58 (T.U. intermediazione finanziaria).

(2) Le parole «quando è rappresentata» così sostituiscono le precedenti «con l'intervento di tanti soci che rappresentano», nel comma 1, e «con la presenza di tanti soci che rappresentano», nel comma 2, ex art. 1, c. 3, lett. a) e b), d.lgs. 27-1-2010, n. 27 (Diritti degli azionisti di società quotate); per l'applicazione v. nota (1) sub art. 2366.

(3) Le parole in parentesi quadra sono soppresse ex art. 1, c. 3, lett. b), d.lgs. 27/2010 cit.

(4) Le parole «soggetto al quale spetta il diritto di voto» così sostituiscono la precedente «socio» ex art. 1, c. 3, lett. c), d.lgs. 27/2010 cit.

2369. Seconda convocazione e convocazioni successive. (1) — Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta all'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Lo statuto delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a convocazioni

successive alla prima disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e dal quarto comma, nonché dall'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e, per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo (2).

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata [dai soci partecipanti] (3), e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di [tanti soci che rappresentano] (3) più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351 (4).

Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato (5) almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più ele-

vata [2377], e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (5).

(1) Cfr. artt. 46, 126 e 126bis, d.lgs. 24-2-1998, n. 58 (*T.U. intermediazione finanziaria*).

(2) Comma così sostituito *ex art. 1, c. 4, lett. a)*, d.lgs. 27-1-2010, n. 27 (*Diritti degli azionisti di società quotate*); per l'applicazione v. nota (1) *sub art.* 2366. Il precedente testo del c. 1 così disponeva: «*Se i soci partecipanti all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata*».

(3) Le parole in parentesi quadra sono soppresse *ex art.* 1, c. 4, lett. b) e c), d.lgs. 27/2010 cit.

(4) Le parole da «*e l'emissione*» a «*2351*» così sostituiscono le precedenti «*e l'emissione di azioni privilegiate*» *ex art.* 5, d.lgs. 6-2-2004, n. 37 (*Correttivo riforma delle società*).

(5) Le parole «*quando è rappresentato*» così sostituiscono le precedenti «*con la presenza di tanti soci che rappresentino*» e le parole da «*, e delibera*» a «*in assemblea*» sono aggiunte *ex art.* 1, c. 4, lett. d), d.lgs. 27/2010 cit.

2370. Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto. (1) (2) — Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.

Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.

Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.

Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonché in materia di aggiornamento del li-

bro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.

(1) Art. così sostituito *ex d.lgs.* 27-1-2010, n. 27 (*Diritti degli azionisti di società quotate*) (art. 1, c. 5); per l'applicazione v. nota (1) *sub art.* 2366.

Il testo precedente, come modificato *ex art.* 10, d.lgs. 28-12-2004, n. 310 (*Nuovo correttivo riforma delle società*) così disponeva: «*2370. Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto. — Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.*

Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni non festivi e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti.

Se le azioni sono nominative, la società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione dell'intermediario di cui al comma precedente.

Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

(2) Cfr. artt. 46 e 127, d.lgs. 24-2-1998, n. 58 (*T.U. intermediazione finanziaria*).

2371. Presidenza dell'assemblea. — L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

2372. Rappresentanza nell'assemblea. (1) — Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rap-

presentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società (2).

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2539 (3).

(1) Cfr. artt. 136 e ss., 160 c. 2, d.lgs. 24-2-1998, n. 58 (*T.U. intermediazione finanziaria*).

(2) Comma così sostituito ex art. 1, c. 6, lett. a), d.lgs. 27-1-2010, n. 27 (*Diritti degli azionisti di società quotate*); per l'applicazione v. nota (1) sub art. 2366. Il precedente testo del c. 1 così disponeva: «Salvo disposizione contraria

dello statuto, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società».

(3) Comma aggiunto ex art. 1, c. 6, lett. b), d.lgs. 27/2010 cit.

2373. Conflitto d'interessi. — La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro (1) che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza [1394, 1395, 2393, 2409decies].

(1) Le parole «di coloro» così sostituiscono le precedenti «di soci» ex art. 1, c. 7, d.lgs. 27-1-2010, n. 27 (*Diritti degli azionisti di società quotate*); per l'applicazione v. nota (1) sub art. 2366.

2374. Rinvio dell'assemblea. — I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni [2366].

Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

2375. Verbale delle deliberazioni dell'assemblea. — Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

originale, mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data.

2. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma.

38. Richiesta di copie e notificazione della sentenza. — 1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese (1).

2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti a norma dell'articolo 16 depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato, ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento, nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio (2).

3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'articolo 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.

(1) Comma così modificato ex art. 299, c. 1, d.P.R. 30-5-2002, n. 115 a decorrere dall'1-7-2002.

(2) Comma così modificato ex art. 3, c. 1, d.l. 25-3-2010, n. 40 in corso di conversione a decorrere dal 26-3-2010.

Sezione V

Sospensione, interruzione ed estinzione del processo

39. Sospensione del processo. — 1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.

40. Interruzione del processo. — 1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica:

a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza;

b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati ai sensi dell'articolo 12.

2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.

3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegue davanti al giudice adito.

4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

41. Provvedimenti sulla sospensione e sull'interruzione del processo. — 1. La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con ordinanza.

2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo a sensi dell'articolo 28.

42. Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo. — 1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.

2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo seguente.

43. Ripresa del processo sospeso o interrotto.

— 1. Dopo che è cessata la causa che ne ha determinato la sospensione il processo continua se entro sei mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, che provvede a norma dell'articolo 30.

2. Se entro sei mesi da quando è stata dichiarata l'interruzione del processo la parte colpita dall'evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di trattazione al presidente di sezione della commissione, quest'ultimo provvede a norma del comma precedente.

3. La comunicazione di cui all'articolo 31, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'articolo 17, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente. Entro un anno dalla morte di una delle parti la comunicazione può essere effettuata agli eredi collettivamente o imperionalmente nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dal defunto risultante dagli atti del processo. La parte colpita dall'evento o i suoi

successori possono costituirsi anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione assistiti, nei casi previsti, da difensore incaricato nelle forme prescritte.

44. Estinzione del processo per rinuncia al ricorso. — 1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo.

3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.

4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.

5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo seguente.

45. Estinzione del processo per inattività delle parti. — 1. Il processo si estingue nei casi in cui le parti alle quali spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo.

2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

3. L'estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d'ufficio solo nel grado di giudizio in cui si verifica e rende inefficaci gli atti compiuti.

4. L'estinzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla commissione con sentenza. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo alla commissione che provvede a norma dell'articolo 28.

46. Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. — 1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.

2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'articolo 28.

3. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge (1).

(1) La Corte costituzionale, con sent. del 4-7-2005, n. 274, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.

CAPO II

I procedimenti cautelare e conciliativo (1)

(1) Rubrica così modificata ex art. 12, c. 1, d.l. 8-8-1996, n. 437, conv. in l. 24-10-1996, n. 556.

47. Sospensione dell'atto impugnato. (1) — 1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 22.

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa deliberazione del merito, con lo stesso decreto, può motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.

4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e deliberato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

5. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento.

6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.

(1) Cfr. artt. 19, c. 2 (*Sospensione dell'esecuzione delle sanzioni*), e 23 (*Sospensione dei rimborsi e compensazione*) d.lgs. 18-12-1997, n. 472, riportato in questa parte.

47bis. Sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e definizione delle relative controversie. (1) — 1. Qualora sia chiesta in via cautelare la sospensione dell'esecuzione di un atto volto al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili in esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione

europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, di seguito denominata: «decisione di recupero», la Commissione tributaria provinciale può concedere la sospensione dell'efficacia del titolo di pagamento conseguente a detta decisione se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

2. Qualora la sospensione si fondi su motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero la Commissione tributaria provinciale provvede con separata ordinanza alla sospensione del giudizio e all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee, con richiesta di trattazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 104ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 19 giugno 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 176 del 4 luglio 1991, e successive modificazioni, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità dell'atto comunitario contestato. Non può, in ogni caso, essere accolta l'istanza di sospensione dell'atto impugnato per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 230 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 242 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8 dell'articolo 47; ai fini dell'applicazione del comma 8 rileva anche il mutamento del diritto comunitario.

4. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono definite, nel merito, nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione di cui al medesimo comma 1. Alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'emanazione dell'ordinanza di sospensione, il provvedimento perde comunque efficacia, salvo che la Commissione tributaria provinciale entro il medesimo termine riesamini, su istanza di parte, l'ordinanza di sospensione e ne disponga la conferma, anche parziale, sulla base dei presupposti di cui ai commi 1 e 2, fissando comunque un termine

di efficacia, non prorogabile, non superiore a sessanta giorni. Non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini. Nel caso di rinvio pregiudiziale il termine di cui al primo periodo è sospeso dal giorno del deposito dell'ordinanza di rinvio e riprende a decorrere dalla data della trasmissione della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee.

5. Le controversie relative agli atti di cui al comma 1 sono discusse in pubblica udienza e, subito dopo la discussione, il Collegio giudicante delibera la decisione in camera di consiglio. Il Presidente redige e sottoscrive il dispositivo e ne dà lettura in udienza, a pena di nullità.

6. La sentenza è depositata nella segreteria della Commissione tributaria provinciale entro quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla sentenza la propria firma e la data e ne dà immediata comunicazione alle parti.

7. In caso di impugnazione della sentenza pronunciata sul ricorso avverso uno degli atti di cui al comma 1, tutti i termini del giudizio di appello davanti alla Commissione tributaria regionale, ad eccezione di quello stabilito per la proposizione del ricorso, sono ridotti alla metà. Nel processo di appello le controversie relative agli atti di cui al comma 1 hanno priorità assoluta nella trattazione. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, terzo e quarto periodo, 5 e 6.

(1) Art. aggiunto ex d.l. 8-4-2008, n. 59 (art. 2, c. 1), conv. in l. 6-6-2008, n. 101 a decorrere dal 9-4-2008.

48. Conciliazione giudiziale. (1) — 1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 51.645,69 euro, previa prestazione, se l'importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro, di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro (2).

3bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante (3).

4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.

5. L'ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo e della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei termini edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo (4).

(1) Art. sostituito ex d.l. 8-8-1996, n. 437 (art. 12), conv. in l. 24-10-1996, n. 556 ed ex, d.lgs. 19-6-1997, n. 218 (art. 14, c. 1).

(2) Comma modificato ex art. 1, c. 419, l. 30-12-2004, n. 311 a decorrere dall'1-1-2005, ex art. 1, c. 127, l. 24-12-2007, n. 244 a decorrere dall'1-1-2008 ed ex art. 3, c. 1, d.l. 25-3-2010, n. 40 in corso di conversione a decorrere dal 26-3-2010.

(3) Comma aggiunto ex art. 1, c. 419, l. 30-12-2004, n. 311 a decorrere dall'1-1-2005.

(4) Comma così sostituito ex art. 3, c. 1, d.lgs. 5-6-1998, n. 203 a decorrere dall'1-4-1998.

CAPO III

Le impugnazioni

Sezione I

Le impugnazioni in generale

49. Disposizioni generali applicabili. — 1. Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l'articolo 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.

50. I mezzi d'impugnazione. — 1. I mezzi per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione (1).

(1) Art. così modificato ex d.l. 8-8-1996, n. 437 (art. 12, c. 1), conv. in l. 24-10-1996, n. 556.

51. Termini d'impugnazione. — 1. Se la legge non dispone diversamente il termine per impugnare la sentenza della commissione tributaria è di sessanta giorni, decorrente dalla sua notificazione ad istanza di parte, salvo quanto disposto dall'articolo 38, comma 3.

2. Nel caso di revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile il termine di sessanta giorni decorre dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o sono state dichiarate false le prove o è stato recuperato il documento o è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.

Sezione II

Il giudizio di appello davanti alla commissione tributaria regionale

52. Giudice competente e legittimazione ad appellare. — 1. La sentenza della commissione provinciale può essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell'articolo 4, comma 2.

[2. Gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate; gli uffici del territorio devo-

no essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione comparimentale del territorio] (1).

(1) Comma abrogato ex art. 3, c. 1, d.l. 25-3-2010, n. 40 in corso di conversione a decorrere dal 26-3-2010.

53. Forma dell'appello. — 1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della commissione tributaria a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'articolo 18, comma 3.

2. Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'articolo 22, commi 1, 2 e 3. Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata (1).

3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.

(1) Comma così modificato ex art. 3bis, c. 7, d.l. 30-9-2005, n. 203, conv. con modif. in l. 2-12-2005, n. 248 a decorrere dal 3-12-2005.

54. Controdeduzioni dell'appellato e appello incidentale. — 1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'articolo 23 depositando apposito atto di controdeduzioni.

2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al precedente comma può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale.

55. Provvedimenti presidenziali. — 1. Il presidente e i presidenti di sezione della commissione tributaria regionale hanno poteri corrispondenti a quelli del presidente e dei presidenti di sezione della commissione tributaria provinciale.

56. Questioni ed eccezioni non riproposte. — 1. Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate.

57. Domande ed eccezioni nuove. — 1. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.

2. Non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio.

58. Nuove prove in appello. — 1. Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

2. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

59. Rimessione alla commissione provinciale. — 1. La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi:

a) quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;

b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato;

c) quando riconosce che la sentenza impugnata, erroneamente giudicando, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;

d) quando riconosce che il collegio della commissione tributaria provinciale non era legittimamente composto;

e) quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione tributaria regionale decide nel merito previamente ordinando, ove occorra, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.

3. Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della commissione tributaria regionale, nei successivi trenta giorni, trasmette d'ufficio il fascicolo del processo alla segreteria della commissione tributaria provinciale, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.

60. Non riproponibilità dell'appello dichiarato inammissibile. — 1. L'appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.

61. Norme applicabili. — 1. Nel procedimento d'appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il procedimento di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni della presente sezione.

Imprenditore:

- nozione, 2082
- categorie di imprenditori:
 - imprenditore commerciale, 2195; imprenditore agricolo, 2135; piccolo imprenditore, 2083; imprenditore non piccolo, 2083; impresa familiare, 230bis; impresa individuale, 2082; impresa collettiva, v. **Società, Associazioni, Fondazioni**; impresa pubblica, 2093, 2201, 2221; minore, interdetto e inabilitato, 2198
- commerciale:
 - nozione, 2082, 2195
 - iscrizione nel registro delle imprese: iscrizione obbligatoria, 2195; sedi secondarie, obbligo di iscrizione, 2197; procedimento di iscrizione, 2189, 2196; efficacia della iscrizione, 2193 c. 1-2; indicazione della iscrizione negli atti e nella corrispondenza, 2199; inosservanza dell'obbligo di iscrizione, 2194; v. anche **Registro delle imprese**
 - scritture contabili (obbligo di tenuta delle): libri obbligatori ed altre scritture contabili, 2214; libro giornale e libro degli inventari, 2215; documentazione informatica, 2215bis; contenuto del libro giornale, 2216; redazione dell'inventario, 2217; bollatura facoltativa, 2218; tenuta della contabilità, 2219; conservazione delle scritture contabili, 2220
 - efficacia probatoria delle scritture contabili: efficacia probatoria contro l'imprenditore, 2709; efficacia probatoria tra imprenditori, 2710; comunicazione, casi in cui può essere ordinata dal giudice, 2711 c. 1; esibizione, casi in cui può essere ordinata dal giudice, 2711 c. 2
 - impossibilità di utilizzare le scritture contabili irregolarmente tenute come mezzi di prova, 2710; bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta in caso di fallimento, 216-217, r.d. 267/1942 in *Fallimento*
 - fallimento e altre procedure concorsuali, 2221; 1-3, r.d. 267/1942 in *Fallimento*
 - rappresentanza commerciale:
 - institore, v. **Institore**
 - procuratori: nozione e disciplina, 2209
 - commessi: poteri dei commessi dell'imprenditore, 2210; poteri di deroga alle condizioni generali di contratto, 2211; poteri dei commessi relativi agli affari conclusi, 2212; poteri dei commessi preposti alla vendita, 2213
 - azienda, v. **Azienda**
 - concorrenza, disciplina, v. **Concorrenza**
 - consorzi, v. **Consorzi**
 - agricolo:
 - nozione, 2082, 2135
 - iscrizione nel registro delle imprese: iscrizione in apposite sezioni speciali, 2136; v. anche **Registro delle imprese**
 - scritture contabili (esclusione dell'obbligo di tenuta delle), 2214 c. 1
 - fallimento e altre procedure concorsuali: esclusione, 2221
 - responsabilità dell'imprenditore agricolo, 2137
 - dirigenti e fattori di campagna, 2138
 - scambio di mano d'opera o di servizi, 2139
 - mezzadria: nozione, 2141; disciplina giuridica, 2142-2163
 - colonia parziaria: nozione, 2164; disciplina giuridica, 2165-2169
 - soccida, 2170
 - semplice: nozione, 2171; disciplina giuridica, 2172-2181
 - parziaria: nozione, 2182; disciplina giuridica, 2183-2185
 - con conferimento di pascolo, 2186
 - azienda, v. **Azienda**
 - concorrenza, disciplina, v. **Concorrenza**
 - consorzi, v. **Consorzi**
 - piccolo imprenditore:
 - nozione, 2082, 2083
 - iscrizione nel registro delle imprese: iscrizione in apposite sezioni speciali, 2202; v. anche **Registro delle imprese**
 - scritture contabili (esclusione dell'obbligo di tenuta delle), 2214 u.c.
 - fallimento e concordato preventivo: esclusione, 2221; art. 1, r.d. 267/1942 in *Fallimento*
 - azienda, v. **Azienda**
 - concorrenza, disciplina, v. **Concorrenza**
 - consorzi, v. **Consorzi**
 - impresa artigiana:
 - nozione, 2083
 - artigiano: come piccolo imprenditore, 2083; come imprenditore non piccolo, 2082, 2195
 - impresa familiare, 230bis
 - impresa coniugale:
 - nozione, 177 lett. d)
 - gestione dell'impresa, 180-182
 - creditori di impresa, 186, 190
 - creditori personali, 189 c. 2
 - scioglimento della comunione aziendale, 191
 - v. anche **Comunione tra coniugi**
 - impresa collettiva, v. **Società, Associazioni, Fondazioni**
 - impresa pubblica (commerciale):
 - iscrizione nel Registro delle imprese: iscrizione obbligatoria, 2201
 - scritture contabili: obbligo di tenuta, 2093
 - fallimento e concordato preventivo, 2221; art. 1, r.d. 267/1942 in *Fallimento*
 - liquidazione coatta amministrativa, 2, r.d. 267/1942 in *Fallimento*
 - rappresentanza commerciale, 2093
 - azienda, v. **Azienda**
 - concorrenza, disciplina, v. **Concorrenza**
 - consorzi, v. **Consorzi**

Impresa:

- applicabilità dello Statuto dei lavoratori, l. 300/1970 in *Lavoro*
- di assicurazione, v. **Assicurazione**
- cooperativa, v. **Cooperative**
- familiare, 230bis
- di investimento (comunitaria ed extracomunitaria), artt. 27, 28, d.lgs. 58/1998 in *Società e Borsa*
- sociale, v. *Impresa sociale*
- soggetta al fallimento e al concordato preventivo, art. 1, r.d. 267/1942 in *Fallimento*
- normativa comunitaria, artt. 96, 101-107, 132, 154, 166, 173, 179-180, 183, 187, 206, 309, 339, TFUE in *Unione europea*
- disciplina fiscale: d.P.R. 600/1973; d.P.R. 917/1986 in *Norme tributarie*
 - agricola, art. 32 d.P.R. 917/1986
 - beni relativi all'(-), art. 65 d.P.R. 917/1986
 - determinazione del reddito d'(-), artt. 56 e ss., 83 e ss. d.P.R. 917/1986
 - determinazione del reddito d'(-) nel caso di fallimento, art. 183 d.P.R. 917/1986
 - di allevamento, artt. 56 e 56bis d.P.R. 917/1986
 - di assicurazione, art. 111 d.P.R. 917/1986
 - di nuova costituzione, artt. 102 e 108 d.P.R. 917/1986
 - estere collegate, art. 168 d.P.R. 917/1986
 - estere controllate, art. 167 d.P.R. 917/1986
 - estera partecipata, artt. 167 e 168 d.P.R. 917/1986
 - minore, art. 66 d.P.R. 917/1986
 - marittima, artt. 155 e ss. d.P.R. 917/1986
 - scritture contabili delle imprese commerciali delle società e degli enti equiparati, art. 14 d.P.R. 600/1973
 - scritture contabili dell'impresa di allevamento, art. 18bis d.P.R. 600/1973
 - scritture contabili dell'impresa minore, art. 18 d.P.R. 600/1973

Impresa in un giorno:

- dichiarazione di inizio di attività, art. 38, d.l. 112/2008 conv. in l. 133/2008 in *Registro delle imprese*

Impresa sociale:

- nozione, art. 1, d.lgs. 155/2006 in *Volontariato, ONLUS e Impresa sociale*
- ammissione ed esclusione dei soci, art. 9, d.lgs. 155/2006 in *Volontariato, ONLUS e Impresa sociale*
- assenza dello scopo di lucro, art. 3, d.lgs. 155/2006 in *Volontariato, ONLUS e Impresa sociale*
- cariche sociali e organi di controllo, artt. 8, 11, d.lgs. 155/2006 in *Volontariato, ONLUS e Impresa sociale*
- costituzione, art. 5, d.lgs. 155/2006 in *Volontariato, ONLUS e Impresa sociale*

- denominazione, art. 7, d.lgs. 155/2006 in *Volontariato, ONLUS e Impresa sociale*
- lavoro, artt. 12, 14, d.lgs. 155/2006 in *Volontariato, ONLUS e Impresa sociale*
- procedure concorsuali, art. 15, d.lgs. 155/2006 in *Volontariato, ONLUS e Impresa sociale*
- responsabilità patrimoniale, art. 6, d.lgs. 155/2006 in *Volontariato, ONLUS e Impresa sociale*
- scritture contabili, art. 10, d.lgs. 155/2006 in *Volontariato, ONLUS e Impresa sociale*
- struttura proprietaria e disciplina dei gruppi, art. 4, d.lgs. 155/2006 in *Volontariato, ONLUS e Impresa sociale*
- trasformazione, fusione, scissione e cessione, art. 13, d.lgs. 155/2006 in *Volontariato, ONLUS e Impresa sociale*
- utilità sociale, art. 2, d.lgs. 155/2006 in *Volontariato, ONLUS e Impresa sociale*

Imprescrittibilità:

- dell'azione di contestazione e di reclamo di legittimità, 248, 249
- dell'azione d'impugnativa del riconoscimento, 263
- dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, 270
- di nullità dell'adozione, 293
- della petizione di eredità, 533
- dell'azione di divisione, 713
- dell'azione di rivendicazione della proprietà, 948
- di nullità del contratto, 1422
- dei diritti indisponibili, 2934

Imprevedibilità:

- di avvenimenti (nella risoluzione per eccessiva onerosità), 1467
- nell'appalto, 1664
- nel comodato, 1809

Improprietà:

- dell'azione, 2969

Impugnazione:

- del riconoscimento del figlio naturale, 263-268
- dell'accettazione dell'eredità, 482-483
- della rinuncia all'eredità, 524-526
- del testamento, 624
- del regolamento della comunione, 1107
- delle deliberazioni: nel condominio, 1137; nella comunione, 1109; nella società a responsabilità limitata, 2475-2476, 2479-2479ter; nella società per azioni, 2373, 2378, 2391
- di rinunzie e transazioni, 2113
- dei crediti ammessi al passivo, art. 98, r.d. 267/1942 in *Fallimento*

Imputabilità:

- del fatto dannoso, 2046
- dell'inadempimento dell'obbligazione, 1218

Imputazione:

- collazione per, 746, 747, 750
- del pagamento, 1193-1195

- delle donazioni e dei legati, 564
- nella disciplina delle donazioni e dei legati in conto di legittima (dispensa dalla), 552
- nella divisione, 724
- dei frutti della cosa data in pegno, 2791
- dei frutti dell'immobile dato in anticresi, 1960
- al capitale (nella rinuncia a una garanzia verso corrispettivo), 1240

Inabilitazione:

- persone che possono essere inabilite, 415; inabilitazione nell'ultimo anno di minore età, 416, disp.att. 40
- procedimento, 417-419
- decorrenza degli effetti, 421; cessazione del curatore provvisorio, 422; pubblicità, 423; curatela dell'inabilitato, 424, 426; atti compiuti dall'inabilitato, 427
- accettazione di eredità devoluta a inabilitati, 472; sospensione dei termini per la decadenza dal beneficio di inventario, 489
- donazione fatta da un inabilitato, 774, 776
- sospensione della prescrizione, 2941, 2942
- revoca, 429-431
- estinzione del mandato, 1722
- ineleggibilità o decadenza da amministratore di società, 2382, 2454, 2475-2476; da sindaco di società, 2399, 2454, 2477
- nella disciplina della cambiale, art. 9, r.d. 1669/1933 in *Titoli di credito*
- nullità nella donazione, 774, 776
- opportunità di applicare l'amministrazione di sostegno, 418 u.c., 429 u.c.

Inadempimento:

- delle obbligazioni, 1218; costituzione in mora, 1219; offerta non formale, 1220; effetti della mora sul rischio, 1221; di obbligazioni negative, 1222; risarcimento del danno, 1223; danni nelle obbligazioni pecuniarie, 1224; prevedibilità del danno, 1225; valutazione equitativa del danno, 1226; concorso del fatto colposo del creditore, 1227; responsabilità per fatto degli ausiliari, 1228; clausole di esonero di responsabilità, 1229; nelle obbligazioni in solido, 1307
- nei contratti con prestazioni corrispettive, 1453-1460
- nei contratti di: donazione, 789; vendita, 1515-1519, 1525, 1526, 1536; riporto, 1551; somministrazione, 1564; affitto, 1618; transazione, 1976
- assegno di divorzio, art. 8, l. 898/1970 in *Divorzio*

Inalienabilità:

- del fondo patrimoniale, 169
- dell'usufrutto legale, 326
- del demanio pubblico, 823
- delle cose sequestrate, 2906

Inattività (dell'assemblea): 2484, 2487, 2545septiesdecies

Incapaci:

- danno cagionato dagli, 2047
- debiti di giuoco pagati da, 1933
- indebito ricevuto da, 2039
- obbligazioni naturali eseguite da, 2034
- responsabilità di depositari, 1769

Incapacità:

- di intendere o di volere, 428: nei testamenti, 591; nella donazione, 775; nella rappresentanza, 1389; nei contratti, 1425; nei fatti illeciti, 2046, 2047
- legale, v. **Interdizione, Inabilitazione, Minore**
- sopravvenuta come causa: di scioglimento dell'affitto, 1626; di estinzione del mandato, 1722; di estinzione della proposta contrattuale, 1329, 1330
- del fallito, artt. 43-44, r.d. 267/1942 in *Fallimento*

Incasso (girata per): 2013

Incavi (nel muro): 881, 884

Incedibilità:

- del credito alimentare, 447
- dei crediti, 1260
- dei diritti, 1261
- dell'affitto, 1624
- della mezzadria, 2149
- della colonia, 2169

Incendio:

- di casa abitata da più inquilini, 1611
- di cosa assicurata, 1589

Incesto:

- divieto di matrimonio, 87, 117
- figli: riconoscimento, 251; divieto di indagini sulla paternità o maternità (illegittimità), 278

Inclinazione naturale (dei figli): 147

Incolumità pubblica: Cost. 14 c. 3, 17 c. 3

Incompatibilità:

- nel testamento, 682

Incompetenza:

- dell'ufficiale di stato civile, 137
- del pubblico ufficiale, 2701
- del giudice (ai fini dell'interruzione della prescrizione), 2943

Incorporazione:

- di beni al suolo, 812
- per accessione, 935-937
- di società, 2501-2505quater

Incrementi:

- dell'azienda coniugale, 177
- dell'impresa familiare, 230bis
- di terra, 941
- nell'affitto, 1620

Indagini:

- divieto di (—) sulle opinioni del lavoratore, art. 8, l. 300/1970; art. 2, l. 142/2001; art. 10, d.lgs. 276/2003 in *Lavoro*
- sulla maternità e paternità, 278

Indebito:

- pagamento e ripetizione dell' (—): oggettivo, 2033; obbligazioni naturali, 2034; prestazione contraria al buon costume, 2035; soggettivo, 2036; restituzione di cosa determinata, 2037; alienazione della cosa ricevuta indebitamente, 2038; ricevuto da un incapace, 2039; rimborso di spese e di miglioramenti, 2040

Indegnità:

- a succedere: cause, 463; effetti, 464, 465; riabilitazione, 466; rappresentazione a favore dei discendenti dell' indegno, 467
- dell' adottante e dell' adottato, 306, 307, 310
- come causa di revocazione: del testamento, 683; della donazione, 801, 802

Indennità:

- nelle servitù coattive, 1032, 1038, 1039, 1047, 1049, 1053, 1054, 1055
- per il danno cagionato per stato di necessità, 2045; per il danno cagionato dall' incapace, 2047
- per i miglioramenti e le addizioni recati alla cosa posseduta, 1150, 1151
- per l' accesso al fondo che cagioni danno, 843 c. 2; per l' inseguimento di sciami di api, 924; per l' inseguimento di animali mansuefatti, 925
- per lo scioglimento del contratto di agenzia, 1751; per accettazione del patto di non concorrenza, 1751bis
- per miglioramenti ed addizioni sulla cosa locata, 1592, 1593
- ai condomini per la sopraelevazione, 1127 c. 4
- al coniuge per nullità del matrimonio, 129bis
- al tutore, 379
- surrogazione dell' indennità alla cosa, 2742
- prescrizione delle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, 2948
- per la perdita dell' avviamento, nelle locazioni ed uso diverso da quello di abitazione, art. 34, 69, l. 392/1978 in *Locazioni*

Inderogabilità:

- dei diritti e doveri dei coniugi, 160
- nell' affitto di fondi rustici, 1634, 1654
- di norme dell' assicurazione, 1932
- di diritti del prestatore di lavoro, 2113
- delle norme sulla prescrizione, 2936

Indicario: 1188**Indicazioni geografiche:**

- oggetto della tutela, art. 29, d.lgs. 30/2005 in *Proprietà industriale*
- tutela, art. 30, d.lgs. 30/2005 in *Proprietà industriale*; v. anche **Marchio**

Indirizzo:

- della vita familiare, 144
- della produzione, 2085

Indisponibilità (di diritti):

- nella transazione, 1966
- nella prescrizione, 2934, 2937
- nella decadenza, 2968
- nella confessione, 2731
- nel giuramento, 2737

Individuazione:

- di cose determinate soltanto nel genere, 1378
- dell' immobile: nella trascrizione, 2659; da ipotecare, 2809, 2826

Indivisibilità:

- dei beni ereditari, 720
- delle obbligazioni, 1316-1320
- dell' ipoteca, 2809; del pegno, 2799
- dell' anticresi, 1962
- della servitù, 1071
- minima unità culturale, 846 (abrogato), 850; v. anche **Minima unità culturale**

Indulto: Cost. 79**Inevitabilità:**

- del pericolo, 2045
- del danno, 2054

Infedeltà:

- degli amministratori di società: patrimoniale, 2634; a seguito di dazione o promessa di utilità, 2635
- del coniuge, 143, c. 2

Infermità di mente:

- come causa d' interdizione, 414, 432
- come causa d' inabilitazione, 415
- nel matrimonio, 85, 120
- nell' accettazione di eredità, 471
- come causa di incapacità: di testare, 591 n. 2; di donare, 774
- come causa di dispensa dalla tutela, 352 n. 8

Infissione:

- di chiusa, 1047, 1048

Informazione societaria:

- disposizioni in materia di finanza etica, art. 117ter, d.lgs. 58/1998 in *Società e Borsa*
- v. anche **Emittenti**

Informazioni:

- sull' origine del minore adottato, art. 37, l. 184/1983 in *Adozione*
- privilegiate su strumenti finanziari (*insider trading*), art. 184 e ss., d.lgs. 58/1998 in *Società e Borsa*; registri delle persone che hanno accesso alle (—), art. 115bis, d.lgs. 58/1998 in *Società e Borsa*
- regolamentate, art. 113ter, d.lgs. 58/1998 in *Società e Borsa*